



97
15/12/2022 PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER
L'ANNO 2022 (ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016) – DETERMINAZIONI

Sono presenti i signori:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ▪ BATTISTINI CARLO | Presidente |
| ▪ BAGIONI ANTONIETTA | Rappr. Settore Servizi alle Imprese |
| ▪ CALLÀ GAETANO | Rappr. Settore Turismo |
| ▪ CORSINI ALESSANDRO | Rappr. Settore Agricoltura |
| ▪ FERRO FRANCESCO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ SASSI GUIDO | Rappr. Settore Cooperazione |
| ▪ VAGNINI FABRIZIO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ VICI LUCA | Rappr. Settore Industria |
| ▪ DI GIGLIO RAFFAELE | Presidente Collegio Revisori |

Sono assenti i Signori:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| • CASELLA CRISTINA | Componente Collegio dei Revisori |
| • RICCI ALESSANDRO | Componente Collegio dei Revisori |

Il Presidente,

- Ricordato che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al cui contenuto si rinvia;
- Evidenziato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile;
- Evidenziato altresì che, in ordine ai contenuti e precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione dei precedenti piani di razionalizzazione di natura straordinaria (nell'anno 2017) e di natura ordinaria (negli anni 2018-2021), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici. Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T. U., *"aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".*

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (al riguardo si ricorda che la più bassa soglia di 500.000 euro era stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico – il D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 - il quale aveva anche disposto - cfr. art. 17, c. 12-quinquies - che il primo triennio rilevante, e oramai consumato, era il 2017-2019. Quindi, decorso il periodo transitorio appena indicato, il presente piano di razionalizzazione deve tener conto, ai fini delle misure di razionalizzazione e per il triennio 2019-2021, dell'indicata soglia di fatturato non superiore a 1.000.000 di euro);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;



- Rilevato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- Rilevato altresì che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Richiamata la Deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) con la quale la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha esaminato i piani di razionalizzazione già predisposti dal nostro Ente ed ha dato specifiche indicazioni, invitando l'Ente a tenerne conto in sede di predisposizioni del nuovo piano di razionalizzazione (quello odierno);
- Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli orientamenti della Corte dei conti, sezione di controllo, degli orientamenti del MEF e della giurisprudenza contabile ed amministrativa che si sono raccolti nel corso di questi anni;
- Evidenziato che di quanto sin qui narrato nonché dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nel corposo documento, allegato A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute:
 - le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria odierna,
 - una relazione generale che introduce alle schede delle singole Società e che dà conto delle azioni che sono state compiute in attuazione del piano di razionalizzazione redatto l'anno scorso;
 - un piano operativo con le schede delle singole società partecipate, in via diretta ed in via indiretta, nelle quali sono dettagliatamente esposti i dati ed i valori di cui tenere conto, le decisioni assunte e le ragioni di base, anche di natura contabile, che le hanno determinate;
 - una sintesi conclusiva.

Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda che il documento è stato già posto a disposizione della Giunta e, prima di passare la parola ai singoli componenti, evidenzia:

a) che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:

- innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;
- in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);
- infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati.

b) che, rinviando a quanto più diffusamente contenuto nel documento allegato A, egli suggerisce i seguenti interventi di razionalizzazione.

1. In ordine alla partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l.

La Fiera di Forlì, al di là dei numeri contabili, presenta evidenti problemi di carattere organizzativo e strutturale (i padiglioni, di proprietà del Comune, necessiterebbero di consistenti interventi di ristrutturazione straordinaria) che si riflettono sull'attività e sulla capacità di sviluppo di azioni di lungo respiro.

Come già scritto ed evidenziato in passato dalla Camera, il nostro Ente ritiene che la Società possa considerarsi indispensabile e strategica solo se inserita nell'ambito di un progetto di sistema fieristico romagnolo che ne possa permettere il rilancio e dare respiro nazionale e internazionale, quel respiro che una società fieristica di piccole dimensioni non può, per ragioni oggettive e come insegnano le esperienze nazionali, permettersi. Tale rilancio non pare possibile se la Fiera di Forlì continua ad

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



operare nelle condizioni in cui si trova. Ne consegue che la Camera ritiene necessaria, quale azione di razionalizzazione e miglioramento, la fusione/agggregazione di Fiera di Forlì con Cesena Fiera, società che ha riscontrato in questi ultimi anni performance brillanti e ribalta internazionale e che può permettere, finalmente, la costituzione di un polo fieristico romagnolo, con evidenti vantaggi per il territorio, rimanendo comunque disponibile a valutare soluzioni alternative sostenibili, eventualmente proposte dagli altri soci.

La Camera, pertanto, mantiene la partecipazione a tale condizione che deve avversarsi entro il 30.06.2023. Ove ciò non dovesse accadere, la Camera comunicherà ai soci la dismissione della propria partecipazione.

2. In ordine alla partecipazione detenuta in Romagna Tech S.c.p.a.

Il Presidente ritiene che la presente partecipazione dovrebbe essere dismessa.

Invero, a suo avviso, tenuto conto delle attività svolte in tema di innovazione e trasferimento tecnologico, in via diretta o tramite la propria Azienda Speciale o tramite altre partecipazioni societarie, la partecipazione in Romagna Tech non sia più strategica e strettamente necessaria, ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. In ordine alla partecipazione detenuta in Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l.

Si tratta di società patrimoniale strumentale di sistema indiretto che opera - gestendo un immobile di proprietà delle Camere di commercio socie aventi sede nel territorio regionale - per il funzionamento dell'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna. La partecipazione societaria rispecchia, pro quota, la proprietà dell'immobile attualmente dato in locazione a più soggetti, tra cui l'Unioncamere Emilia-Romagna.

L'Amministratore unico ha avuto modo di rappresentare difficoltà nel mercato di locazione e di soci, anche in considerazione delle criticità in passato evidenziate dalla Corte dei conti, hanno già deciso, di avviare un processo di liquidazione volontaria della Società che deve essere formalizzato in una prossima assemblea straordinaria.

Il Presidente, poi, ritiene di dover porre l'attenzione su due partecipazioni per le quali ritiene che non siano necessarie azioni di razionalizzazione, sebbene le Società debbano essere tenute sotto osservazione.

4. In ordine alla partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l.

La Società detiene la partecipazione di controllo di Italian Exhibition Group S.p.A., dal 2019 Società quotata in borsa, e assicura da una parte una gestione del settore fieristico-congressuale coerente con le finalità istituzionali della Camera di Commercio (e degli enti soci) e, dall'altra, che gli eventi (manifestazioni, fiere, ecc.) avvengano sul territorio di competenza. In tal modo, la Società riesce a garantire, annualmente, centinaia di migliaia di partecipanti, con considerevoli ricadute economiche sul territorio.

La Società è sempre stata in utile per effetto dei dividendi percepiti dalla propria partecipata I.E.G. S.p.a. ed ha avuto storicamente una ottima situazione finanziaria che ha consentito il regolare ammortamento dei contratti di mutuo sottoscritti per gli interventi strutturali compiuti. Purtroppo, la pandemia Covid-19 ha determinato un eccezionale quanto prolungato momento di difficoltà per l'economia nazionale e per il settore fieristico-congressuale in particolare. Ciò, di riflesso, ha determinato perdite di esercizio, atteso che gli utili ordinariamente percepiti dalla partecipata I.E.G. S.p.a. sono mancati. Il blocco delle attività fieristico-congressuali e la successiva lenta ripresa ha condizionato negativamente i risultati economici, solo parzialmente contenuti dai contributi a fondo perduto che lo Stato ha elargito a I.E.G. S.p.a..

Quanto ai rilievi della Corte contenuti nella deliberazione n. 49/2021 va osservato quanto segue:

- circa la necessità di formalizzare accordi tra i soci, si evidenzia che tra essi non esistono accordi e le indicazioni di indirizzo all'amministratore vengono determinate in Assemblea dei soci secondo le

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



norme del codice civile. Essendo la questione del controllo congiunto *sub judice* (vi sono due sentenze del Tar Bologna, favorevoli alla posizione della Camera di Commercio della Romagna, impugnate dinanzi al Consiglio di Stato), la Camera di Commercio, impregiudicata ogni ulteriore decisione e pur tenendo in grande considerazione le riflessioni della Corte, ritiene necessario attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato che, sul punto, avrà quanto meno il merito di fare chiarezza;

- in ordine al presupposto di cui dall'art. 20, comma 2, lett. d, si evidenzia che sia il 2020 che il 2021 hanno registrato un fatturato superiore al milione di euro. Non solo, va anche considerato che relativamente al concetto di "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio", da prendere in considerazione per la verifica imposta dal citato art. 20, comma 2, lettera "d", le "Linee guida MEF - Corte dei Conti" hanno chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

- per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (è il caso di "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art. 2425 c.c.) del "bilancio individuale", con conseguente inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

- per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio").

Alla luce di quanto detto, Rimini Congressi S.r.l. supera il rilievo della Corte.

- in ordine al presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1) va considerata la peculiarità della Società, che, prima della fusione con Palazzo dei congressi, di fatto non aveva alcun valore di produzione perché non aveva necessità di svolgere alcuna attività e quindi di assumere personale, limitandosi a detenere le partecipazioni in I.E.G. S.p.a e Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., controllate da Rimini Congressi. Il rilievo della Corte è comunque fondato e la questione è già all'attenzione dei soci.

In ogni caso, al momento non pare possibile assumere alcun intervento di razionalizzazione, men che meno dismissioni o liquidazione volontaria della Società che potrebbero risultare operazioni ampiamente dannose, nella presente fase, per il patrimonio societario e, conseguentemente, per il patrimonio camerale. Anzi, interesse della Camera è quello di sostenere la Società che appare assolutamente strategica per il territorio, tanto è vero che recentemente ha acconsentito e approvato, come si ricorderà, un aumento di capitale sociale (delibera n. 71 del 22/09/2022, inviata alla Corte dei conti in data 21/10/2022) che, in ragione di un attendibile piano di ristrutturazione, dovrebbe permettere, entro il prossimo triennio, il rilancio della Società.

5. in ordine alla partecipazione detenuta in Uniontrasporti S.c.r.l.

La Corte dei conti ha rilevato la sussistenza della fattispecie posta dall' art. 20, comma 2, lett. d, del Tusp (fatturato nel triennio 2017-2019 non superiore a 1 milione di euro) ed ha invitato l'Ente ad assumere iniziative idonee al superamento di tale criticità.

La causa di razionalizzazione indicata dalla Corte dei conti è oggettivamente sussistente.

Nondimeno, la Giunta deve tenere conto che si tratta di Società del sistema camerale, di natura strumentale, che concorre al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e che il fatturato medio triennale della Società è in crescita. Invero, la stessa Unioncamere Nazionale nel proprio piano di razionalizzazione (v. documento pervenuto dalla Camera) ha deciso il mantenimento della Società, senza interventi di razionalizzazione, tenendo conto del fatto che, sulla base del budget del 2022 e dei progetti già acquisiti, si prevede di raggiungere già nel 2022 il fatturato medio triennale superiore al milione di euro come previsto dal Tusp. Per l'esattezza, nel triennio è 2022-2020 la condizione è conseguita, dal momento che la media è pari a € 1.006.916,51.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



Tale media è data dai seguenti valori della produzione/fatturato: 1.613.531,54 (anno 2022), 746.305 (anno 2021) e 660.913 (anno 2020).

In effetti, ad avviso del Presidente appare prudente al momento non assumere alcuna iniziativa, intanto perché, come detto, si tratta di Società del sistema camerale strumentale che concorre al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e, in secondo luogo, perché il fatturato medio triennale della Società è in crescita e in linea con quanto previsto dal Tuspp.

Esaurito il riferimento, il Presidente pone alla valutazione della Giunta il documento redatto e formula l'invito a volersi esprimere al riguardo.

Sono intervenuti tutti i componenti di Giunta e, dopo ampia e approfondita discussione

LA GIUNTA

- Udite le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”*;
- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2008), in particolare l'art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Esaminata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014), in particolare l'art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- Preso atto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal decreto legislativo 219/2016;
- Ricordata la deliberazione n. 44/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna assunta nella seduta del 27 febbraio 2018;
- Vista ed esaminata la deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia - Romagna;
- Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
- Viste le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Richiamati il proprio precedente piano di revisione straordinaria ed i propri piani di revisione ordinaria redatti negli anni 2018-2021;
- Visto ed esaminato il documento allegati A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale e condivisi in toto i contenuti;
- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nel predetto allegato A;
- All'unanimità dei voti, verificata la manifestazione di volontà dei membri presenti a distanza;

DELIBERA

1) di approvare il documento allegato A alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenente la *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Linee Guida”*, *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Relazione”* e *“Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Piano operativo”* e, per l'effetto,

2) di adottare le seguenti azioni di razionalizzazione:

- dismettere la partecipazione detenuta in Romagna Tech S.c.p.a., in quanto non più strategica e strettamente necessaria ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- concordare sulla messa in liquidazione volontaria di Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l.;
- ritenere necessaria, quale azione di razionalizzazione e miglioramento, la fusione/aggiungimento di Fiera di Forlì con Cesena Fiera e pertanto di mantenere la partecipazione in Fiera di Forlì a condizione che detta fusione/aggiungimento possa realizzarsi entro il 30.06.2023, pena la dismissione dalla Società;

3) di mantenere la partecipazione detenuta in Uniontrasporti S.c.r.l. atteso che si tratta di Società del sistema camerale, di natura strumentale, che concorre al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio e che sulla base del pre-consuntivo 2022 e dei progetti già acquisiti, la Società si avvia a raggiungere il fatturato medio triennale superiore al milione di euro come previsto dal Tuspp;

4) di mantenere la partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l., atteso che si tratta di Società strategica per il territorio romagnolo, senza azioni di razionalizzazione;

5) di mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, tutte le restanti le partecipazioni detenute e ricapitolate nella sezione *“Mantenimento”* del Piano di revisione ordinaria, allegato A alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 219/2016 e rese *“ammissibili”*, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

6) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere, attraverso i competenti uffici, alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegato A) sul sito camerale nella sezione *“Amministrazione trasparente”*;

7) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla comunicazione dell'esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l'applicativo *“Partecipazioni”* del *“Portale Tesoro”* con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;

8) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni (allegato A) al Ministero dello Sviluppo Economico, alla competente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



Corte dei Conti e, in via di cortesia istituzionale, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

9) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d'urgenza e necessità, la presente deliberazione.

Responsabile del procedimento istruttorio: Avv. Adriano Rizzello
S.1 - Affari legali/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente